

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 032/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 ottobre 2017, ha adottato la seguente decisione:

#### I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Dr. Francesco Cerini, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA SIG. CORINI EUGENIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA-NOVARA DELL'1.10.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con procedura d'urgenza come sopra proposto dal sig. Corini Eugenio ridetermina la sanzione nella ammonizione e l'ammenda di €3.000,00..  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S. MONOPOLI 1966 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARAO MANUEL SEGUITO GARA FIDELIS ANDRIA/MONOPOLI DEL 30.9.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 45/DIV del 02.10.2017)

La C.S.A. sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monopoli 1966 di Monopoli (Bari).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011**

**- AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENEDETTI ALESSIO SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 03.10.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 48/DIV del 04.10.2017)

**ERRATA CORRIGE SOSTITUITO COM. UFF. N. 48/DIV DEL 04.10.2017 CON COM. UFF. N. 50/DIV DEL 05.10.2017:**

**- AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. BENEDETTI ALESSIO SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 03.10.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 50/DIV del 5.10.2017)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso con procedura d'urgenza come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 di Catanzaro annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **II° COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente, Prof. Giovanni Serges, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DEL CALCIATORE ALVAREZ CASTELLANO SERGIO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LANUSEI/APRILIA DEL 17.9.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 20.9.2017)

La C.S.A. sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alvarez Castellano Sergio

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELLA SOCIETÀ POL. TAMAI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MACCAN DENIS SEGUITO GARA CLODIENSE CHIOGGIA/TAMAI DEL 24.9.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

La C.S.A. sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Tamai di Tamai di Brugnera (Pordenone) riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/AZ PICERNO DEL 24.9.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Francavilla di Francavilla in Sinni (Potenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DELLA SOCIETÀ ITAL LENTI A.C. BELLUNO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOSCA STEFANO SEGUITO GARA BELLUNO/MANTOVA DEL 24.9.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ital Lenti A.C. Belluno 1905 S.r.l. di Belluno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. APRILIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA APRILIA/ANZIO DEL 24.9.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia di Aprilia (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale ai fini dell'accertamento dell'identità della persona che ha apostrofato e minacciato l'arbitro.

PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 6 ottobre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio